



COMUNE DI BADIA POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza V. Emanuele II, 279 - CAP 45021 - Tel. 042553671 - Fax 042553678

SETTORE URBANISTICA

Uffici: Urbanistica, SUE, SUEP, Ambiente

e-mail:urbanistica@comune.badiapolesine.ro.it

e-mail:uta@comune.badiapolesine.ro.it

pec:segreteria.comune.badiapolesine.ro@pecveneto.it

Ufficio Ambiente

Prot. n. 2014/0007453

Badia Polesine, 02.05.2014

ORDINANZA PER LA LOTTA CONTRO LE INFESTAZIONI DA MOSCHE E DA ALTRI INSETTI INFESTANTI

IL SINDACO

CONSIDERATO che ogni anno, in diverse zone del territorio comunale di Badia Polesine si manifestano fenomeni di massiccia presenza di mosche, in modo particolare nelle zone limitrofe agli allevamenti di animali e ai terreni agricoli interessati da pratiche di concimazione con prodotti organici e liquami animali liquidi o solidi;

RITENUTO necessario ed indispensabile adottare idonei ed appropriati provvedimenti volti a ridurre e combattere le infestazioni da mosche in quanto fonte continua di disturbo per le persone e gli animali, nonché quali importanti vettori capaci di diffondere microrganismi patogeni;

CONSIDERATO che tali fenomeni interessano l'intera collettività, creando notevole disagio e pericolo di diffusione di malattie tra i cittadini;

CONSIDERATO, altresì, che la lotta contro le mosche è da ritenersi un'azione volta a tutelare la salute pubblica;

PROVATO che gli allevamenti animali, le concimaie, i depositi di rifiuti organici incustoditi ed abbandonati lungo le strade, le sterpaglie, i ristagni d'acqua, i terreni concimati con liquami animali liquidi o solidi, rappresentano l'ambiente ideale per il compimento del ciclo biologico dell'insetto;

RITENUTO che il problema delle infestazioni da mosche dovrebbe essere gestito a diversi livelli:

- in allevamento;
- durante il trasporto del materiale organico;
- in campagna quando si impiegano le deiezioni animali come fertilizzanti;
- in ambiente urbano.

RITENUTO che la proliferazione di mosche possa essere controllata mediante:

- a) Un'azione preventiva e periodica con azioni di bonifica e pulizia dell'ambiente, da attuarsi a livello di singoli focolai anche nel periodo invernale, usando prodotti chimici disinfestanti solo in caso di necessità;

- b) Corrette modalità di trasporto e di spandimento dei liquami zootecnici e delle deiezioni zootecniche;

RILEVATA la necessità di intervenire per contrastare il proliferare di mosche ed altri insetti infestanti per tutelare la salute pubblica;

- Visto l'art. 263 del R.D. 27.07.1934 N. 1265 - "Approvazione del Testo Unico sulle Leggi Sanitarie", e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità deliberato dal Commissario Straordinario nella seduta del 21.03.1970 e approvato dalla G.P.A. con decisione del 3.08.1970 n. 3361;
- Vista la L.R.16/04/1985, n. 33 e sue modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs 99/92 concernente la protezione del suolo nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- Vista la L.R. 21/01/2000 n. 3;
- Viste le DGRV n. 2241/05 e 568/05;
- Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Visto il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Vista la DGRV 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale N. 235 del 10 febbraio 2009, "Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Modifiche al disposto della DGRV n. 2241/05 e DGRV n. 568/05";
- Visto il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 relativa ad ulteriori precisazioni in merito ai "Piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio";
- Vista la DGRV 7 agosto 2007, n. 2439, con la quale sono stati dettagliati tutti i criteri tecnici e le procedure amministrative a cui sono tenuti gli agricoltori previsti dalla disciplina regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, che dà completo recepimento agli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria;
- Vista la DGRV n. 1150 del 26 luglio 2011 - Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato;
- Visto il decreto n. 79 del 13.07.2012 del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente di approvazione delle Linee guida per la compilazione del PUA e Schema di PUA;
- Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 1808/2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possono costituire fonte di sviluppo di mosche od altri insetti infestanti, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando tutte le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni;
- I proprietari di terreni od aree incolte dovranno provvedere alla loro periodica manutenzione controllando la crescita delle piante infestanti e prevedendo l'accumulo di detriti, rifiuti o materiali putrescibili, attrezzature obsolete e qualsiasi tipo di rifiuto e dovranno provvedere a proprie spese ad effettuare trattamenti di disinfezione che si dovessero rendere necessari contro mosche od altri insetti infestanti;

- I titolari di allevamenti o attività ove vi sia presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, insistenti nel territorio comunale, dovranno provvedere a:
 - Interventi periodici di pulizia e manutenzione dei fabbricati e delle pertinenze;
 - Munirsi di adeguate attrezzature che verranno impiegate per i trattamenti interni ed esterni ai fabbricati e sulle concimaie o depositi di rifiuti organici;
 - Effettuare trattamenti, adeguati nelle metodiche e nella scelta dei prodotti mirati al controllo sia degli insetti adulti che della larve;
 - I prodotti impiegati nei trattamenti chimici dovranno essere registrati dal Ministero della Salute; distribuiti con modalità atte ad evitare ogni contaminazione di mangimi e prodotti zootecnici. Sono comunque auspicabili metodi di lotta integrata.
 - La conservazione per almeno un anno delle fatture o documenti di acquisto dei prodotti, che dovranno essere esibite agli organi di vigilanza, in occasione dei controlli.
 - Le lettiere degli allevamenti avicoli dovranno essere sottoposte ad adeguato trattamento larvicida prima di essere sparse sui terreni.

Fatte salve le vigenti disposizioni di legge che disciplinano i tempi di stoccaggio delle deiezioni animali nelle concimaie e l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e di concimi naturali (spandimento, accumulo temporaneo, stoccaggio, trasporto),

SI PRESCRIVE INOLTRE CHE

- I proprietari o conduttori di terreni agricoli che effettuano pratiche di concimazione dei campi con sostanze organiche dovranno provvedere al trasporto delle deiezioni dall'area di stoccaggio ai terreni agricoli con mezzi idonei atti ad eliminare perdite di materiale, emissioni di odori molesti e carri botte a tenuta; per le deiezioni degli effluenti di allevamento e i fanghi palabili saranno utilizzati automezzi dotati di cassone coperto del tipo "a tenuta". Ai fini della scelta del tragitto dovrà essere evitato, se possibile, l'attraversamento di centri abitati.
- **Il liquame e le deiezioni liquide devono essere distribuite con carro botte a tenuta, dotato di apposito apparato meccanico per la distribuzione ed il contemporaneo interrimento.** La profondità media di interrimento dovrà essere di almeno 20 cm e comunque tale da impedire il rischio di ruscellamento, la dispersione di odori o il proliferare delle mosche;
- **L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato** entro:
 - 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada);
 - una fascia di 20 m dalle case sparse;
 - una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.
 Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate.
- **L'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 è vietato** entro:
 - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque.
 Sui terreni arativi, che saranno investiti a colture a seminativo, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi commerciali entro le 24 ore successive alla distribuzione.
- Le deiezioni palabili possono essere mantenute ammassate scoperte sugli appezzamenti di terreno per un periodo non superiore alle 24 ore e quindi successivamente distribuite ed interrate. Nei terreni distanti meno di un chilometro (1 km) dai centri abitati, l'interrimento deve essere eseguito immediatamente dopo le operazioni di spandimento (cantiere combinato macchina-distributrice-aratro).

- L'accumulo temporaneo di letami, di SMC (Spent Mushroom Compost – composto esausto da lettiera di fungaia) e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli è praticato solo ai fini agronomici, deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento e la quantità di letame accumulato deve essere rapportato alle esigenze delle colture che si prevede di seminare nei terreni. E' fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dall'art. 7 - Accumulo temporaneo di letami - Allegato A Dgrv n. 1150 del 26.07.2011 e s.m.i..
- **L'accumulo temporaneo di effluenti di allevamento palabili non è ammesso a distanza inferiore:**
 - a 5 metri dalle scoline;
 - a 30 metri dalle sponde di scoli e canali;
 - a 20 m dalle case isolate;
 - a 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - a 100 m dai centri abitati.
- Nei periodi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre lo spandimento dovrà essere effettuato nelle ore più fresche (indicativamente dalla 5,00 alle 9,00).
- L'utilizzo di effluenti di allevamento, fanghi, ammendanti e concimi azotati **è vietato nel periodo tra il 1° novembre ed il 28 febbraio** di ogni anno fatte salve eventuali disposizioni di deroga approvate con deliberazione della Giunta regionale.
- In ogni caso deve essere assicurata la salvaguardia delle falde idriche e la tutela igienica della colture e degli addetti e deve essere evitato il ruscellamento dei liquami.
- I titolari di PUA/PUAS (Piani di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento) che prevedono la distribuzione di pollina o di reflui suinicoli devono comunicare preventivamente ai Comuni interessati l'avvio di ogni operazione di distribuzione e interrimento.

Sanzioni previste:

In caso di inosservanza della presente ordinanza, si applicano - qualora ne siano individuati gli estremi - le sanzioni previste dal D.lgs. 152/2006 all'art. 137, comma 14, nonché le sanzioni amministrative di cui alla LR n. 33/85, articolo 65 *quater*, e D.Lgs. 267/2000 art. 7 bis.

DISPONE

- Che la presente venga:
 - Pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni;
 - Pubblicata sul sito Internet;
 - Divulgata mediante gli organi di stampa e informazione
 - Divulgata mediante affissione nei punti informativi del Comune di Badia Polesine, in modo da assicurare la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
- Trasmessa per quanto di competenza e controllo:
 - Al Comando Polizia Locale - sede;
 - Alla Stazione Carabinieri di Badia Polesine;
 - Al Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Trecenta;
 - All'Azienda ULSS 18;
 - All'Arpav di Rovigo - Suolo e Rifiuti;
 - Alle Associazioni di categoria dell'agricoltura;
 - Alla Regione Veneto - Direzione Agroambiente;

AVVISA

Che il Responsabile del Procedimento in oggetto, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i. è il funzionario dell'Ufficio Ambiente - Istruttore Direttivo Geom. Massimo Morelli.

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Veneto entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Che copia del presente atto può essere richiesto presso il Settore Urbanistica - Ufficio Ambiente - o scaricato dal sito Internet del Comune.

Che la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di adozione.
L'accertamento delle violazioni al disposto della presente ordinanza è demandato al Comando di Polizia Locale e ai Tecnici della Prevenzione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 18.



IL SINDACO
Gastone Fantato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gastone Fantato", written over the printed name.